

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale nr. 31 dd. 29.08.1996

R E G O L A M E N T O

PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO

CAPO I° - NORME GENERALI

ART. 1

Richiami normativi

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Cagnò e rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della Legge 16.6.1927, nr. 1766, sul riordinamento degli Usi Civici, cioè come terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, saranno godute dagli aventi diritto con le norme del presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del R.D. 26.2.1928, nr. 332. Tali terre sono destinate ad uso e servizi di pubblico interesse.

ART. 2

Decreti Commissario usi Civici

Le terre rientranti nella categoria sopraindicata, e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nei Decreti del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Trento, emessi in forza dell'art. 42 del R.D. 26.02.1928, nr. 332.-

ART. 3

Diritti d'uso civico riconosciuti

I diritti della popolazione sulle terre suddette, come accertati e riconosciuti dal Commissario per la liquidazione degli Usi Civici con decreto 14.11.1940, nr. 1157/40 sono i seguenti:

- a) diritto di legnatico per suo interno di fuoco e per costruzione e ricostruzione degli edifici (escluso lo scopo industriale)
- b) diritto di pascolo con bestiame di ogni specie
- c) diritto di tagliare erba sulle montagne
- d) diritto di stramatico
- e) diritto di escavazione di sassi e sabbia per l'edilizia locale.

ART. 4

Requisiti per il godimento

Il godimento delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, nr. 1766 e del presente Regolamento, spetta a tutti i cittadini iscritti nel registro anagrafico della popolazione del Comune, ed aventi nello stesso dimora abituale, a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione.

ART. 5

Ampiezza del diritto

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano Economico di sfruttamento dei beni silvo-pastorali.

I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizioni di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile: "chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia". -

ART. 6

Nucleo familiare

Il nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, è costituito da una o più persone fisiche, legate fra di loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica e sono titolari del diritto di uso civico ai sensi art. 4.-

ART. 7

Capofamiglia

Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, dal capofamiglia.

Si considera capofamiglia chi esercita la patria potestà, la tutela o chi ha l'amministrazione e la cura degli interessi della famiglia.

ART. 8 - Corrispettivi per l'esercizio del diritto d'uso civico

L'esercizio del diritto d'uso civico è di regola gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione) potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

A tale scopo, entro il mese di marzo di ogni anno, la Giunta comunale deve provvedere alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

ART. 9

Domanda annuale

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli, dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione comunale, nei modi e termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico.-

ART. 10

Esame delle domande

Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dal Sindaco e quindi esaminate, discusse e decise dalla Giunta comunale, che delibera in merito, prima della sessione forestale, che si tiene ogni principio d'anno nella sede municipale.

Contro la decisione della Giunta comunale è ammesso ricorso.-

CAPO II° - USO CIVICO DI LEGNATICO

ART. 11

Determinazione quantitativi

L'autorità forestale, in sede di sessione forestale, stabilirà sulla scorta del Piano Economico boschivo, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere che potranno essere usati nell'annata.

In mancanza del Piano Economico, o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Sulla base dei quantitativi ammessi al taglio e del numero delle domande accettate, sarà determinato il quantitativo minimo spettante ad ogni nucleo familiare.

ART. 12

Legname ad uso commercio

Una volta soddisfatte le richieste degli aventi diritto e su richiesta dell'Amministrazione comunale, l'Autorità forestale determinerà i quantitativi dei prodotti legnosi che potranno essere posti in vendita, tenuta presente la ripresa boschiva prevista dal Piano Economico, o stabilita con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 11.-

ART. 13

Determinazione zone e modalità di utilizzazione

La determinazione delle zone dove e delle modalità con cui si potrà procedere alla utilizzazione boschive è di esclusiva competenza dell'Autorità forestale e pertanto l'Amministrazione comunale, sulla base delle decisioni adottate in sessione forestale, dovrà farne richiesta alla predetta Autorità.

ART. 14

Distinzione dei lotti per uso interno e per uso commercio

Negli assegni si dovranno tenere distinti i lotti per la cessione del materiale legnoso agli utenti (uso interno) da quelli per la vendita al commercio (uso commercio).

ART. 15

Bolletta di autorizzazione

Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco.

ART. 16

Determinazione annuale dei corrispettivi

La Giunta comunale, con le modalità previste all'art. 8, stabilirà annualmente l'eventuale corrispettivo di cessione agli utenti:

- della legna da ardere
- del legname da opera (a metro cubo)
- delle antenelle e paleria minuta (a metro lineare).

ART. 17

Esazione corrispettivi

Sulla base dei quantitativi concessi ai singoli utenti ed ai corrispettivi stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 8, l'Amministrazione comunale procederà alla esazione nei modi e termini stabiliti dalla legge per le entrate patrimoniali.

ART. 18

Esercizio attività imprenditoriali

Per l'esercizio di una industria (cioè per qualsiasi attività imprenditoriale, sia essa commerciale, artigianale, agricola, od industriale propriamente detta) o per altri scopi speculativi che eccedono l'ordinaria manutenzione o il fabbisogno dell'azienda agraria o familiare, non verrà concessa legna da ardere nè legname da costruzione per uso interno.

ART. 19

Utilizzazione dei prodotti accordati per uso interno

La legna ed il legname accordato per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale. Rimane pure vietata la cessione del legname a terzi in compenso di trasporto, segagione o fatturazione nonchè la permuta dello stesso con altro legname.-

La Giunta comunale eserciterà, a mezzo del personale incaricato, tutti i controlli necessari ad evitare eventuali abusi.

ART. 20

Sorteggio annuale. Operazioni di esbosco

L'assegno agli utenti delle sorti legna avverrà mediante una operazione di sorteggio che si terrà presso il Municipio in data comunicata alla popolazione con apposito avviso.

Qualora il legname della sorte lo consenta, è permesso al beneficiario ricavarne assame, purchè lo stesso sia adibito esclusivamente ad uso familiare.

L'Autorità forestale fissa di volta in volta un termine preciso entro il quale devono essere completate tutte le operazioni di taglio ed esbosco. Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione in seguito a richieste motivate, le sorti legna non asportate, senza alcun ulteriore avviso, passeranno di competenza dell'Amministrazione comunale, che provvederà a riassegnarle alla medesima persona l'anno successivo previa nuovo pagamento del corrispettivo.-

ART. 21

Concessione dei fabbisogni

La concessione dei fabbisogni (legname per costruzione e ricostruzione degli edifici) viene decisa dalla Giunta comunale, su richiesta degli aventi diritto, che potranno beneficiare di tale particolare assegnazione di norma ogni tre anni, salvo comprovata necessità.

Le domande di assegno di fabbisogni dovranno indicare specificamente il tipo di opera cui il legname sarà destinato e la concessione del legname uso interno resta vincolata all'utilizzo del precedente fabbisogno per lo scopo specifico cui era stata destinata.

ART. 22

Legna raccoglitticcia

Gli aventi diritto potranno usufruire gratuitamente della legna raccoglitticcia esistente nei boschi. Per legna raccoglitticcia si intendono i rami, i cimali, le corteccie e gli altri residui di tali, giacenti al suolo, in stato di oltrepassata stagionatura, previa autorizzazione della Giunta Comunale.-

ART. 23

Ceppaie

Le ceppaie, ricavate dall'assegnazione di lotti o sorti, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, che annualmente le cederà agli utenti di uso civico, in base alle domande pervenute.

Le ceppaie saranno di volta in volta martellate dal custode forestale nel bosco prima dell'estirpazione.-

E' vietato in ogni caso l'uso dell'esplosivo nei boschi comunali.

Per il taglio - esbosco delle ceppaie valgono le norme in vigore per le sorti legna ed ogni beneficiario dovrà munirsi di apposita bolletta.-

ART. 24

Sorveglianza

Sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo spettano alla Giunta comunale, che si avvarrà allo scopo dei custodi forestali e degli altri agenti comunali.-

ART. 25

Attraversamento proprietà private

Tutti coloro che hanno il diritto di uso civico hanno diritto ad attraversare i prati di proprietà privata per poter raccogliere la legna nel bosco nel periodo dal 22 settembre al 23 aprile. Eventuali danni alle proprietà saranno rimborsati dal proprietario della sorte.-

CAPO III° - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Sanzioni

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dalla legge.-

ART. 27

Verbali di contravvenzione

I verbali delle contravvenzioni sono elevati dagli agenti di vigilanza forestale e trasmessi al Sindaco per successiva competenza.

ART. 28

Incaricati della sorveglianza

Gli agenti forestali, nonchè gli agenti comunali, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente Regolamento.

ART. 29

Abrogazione norme anteriori

Le disposizioni anteriori o in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.-

IL SINDACO

f.to

- Preti Donato -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

- Covi dott. Luciano -